



Comune di Pietraperzia
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

ESTRATTO DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 14 DEL 23/04/2021

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 - ULTERIORI
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO - PROROGA
ISTITUZIONE ZONA ROSSA FINO AL 28/04/2021**

Con l'atto in questione, in relazione alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid – 19, **il Sindaco Ordina:**

che fino al 28/4/2021 compreso (data di fine zona rossa) e, comunque, fino a nuovo ordine, vengono prorogate tutte le disposizioni contenute nella propria ordinanza n° 13 del 15 aprile 2021 e pertanto:

- a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.

È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. È, altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

- b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel predetto territorio comunale ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
- c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
- d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, così individuati:
 - 1. Protocollo Generale;
 - 2. In materia di organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo limitatamente alle funzioni fondamentali, con ciò intendendo esclusivamente sia le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza sia le attività basilari per il funzionamento della macchina amministrativa relativamente agli uffici della Segreteria Generale e Supporto agli organi di Governo: Ufficio Ragioneria, Ufficio del Personale, Ufficio Economato, CED, Servizi Sociali;

3. Servizio di Polizia Municipale;
4. Servizio di Protezione Civile;
5. Servizi di pulizia locali comunali in esercizio;
6. raccolta e smaltimento dei rifiuti;
7. servizi demografici, anagrafe, stato civile limitatamente al raccoglimento delle dichiarazioni di nascita e delle denunce di morte, rilascio carte d'identità;
8. servizi tecnici (idrico, pronto intervento manutentivo);
9. centralino.

Pertanto gli uffici comunali svolgeranno i servizi comunali mediante contatti telefonici dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e/o invio di posta elettronica, facendo riferimento ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale ed affissi agli ingressi comunali, sarà cura dei Capi Settore individuare le attività lavorative che possono essere espletate in modalità "smart working" autorizzando i dipendenti che ne fanno richiesta;

- a) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
- b) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
- c) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento;
- h) È vietato il transito in ingresso e in uscita per visita a parenti e amici;

inoltre ricorda ai cittadini:

- a) Che è vietato ogni spostamento in entrata e uscita dal Comune e all'interno dello stesso ad eccezione di quelli derivanti da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione. Il cittadino deve essere munito di autocertificazione al fine di consegnarla alle autorità competenti in caso di controllo;
- b) Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- c) Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- d) Non toccare occhi, naso e bocca con le mani, se non dopo attenta igienizzazione;
- e) Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- g) Uso obbligatorio delle mascherine;
- h) Se si hanno sintomi simili all'influenza restare a casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma occorre contattare il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri regionali.

Il Responsabile della Pubblicazione
Marotta Maria Giuseppa